

	Repertorio N. 9793	Raccolta N. 6830
	VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE	Registrato a: il 03/11/2022
	REPUBBLICA ITALIANA	n. 39435 Serie 1T
	(esente da imposta di bollo e di registro)	Pagati euro Modello Unico
	L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di novembre, in	
	Genova, Via C.R. Ceccardi civico uno interno ventiquattro, pi-	
	ano ottavo,	
	su richiesta	
	del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap-	
	presentante dell'Associazione "ASSOCIVILE - ASSOCIAZIONE VO-	
	LONTARI PROTEZIONE CIVILE OdV" con sede in Genova (GE), Salita	
	Superiore di Santa Tecla civico 26, codice fiscale:	
	02490300106, iscritta nell'Elenco Regionale del Volontariato	
	di Protezione Civile Antincendio Boschivo Cod. R-GE-0102 - De-	
	creto n. 4523 del giorno 8 novembre 2013, iscritta nell'elenco	
	delle Associazioni di Volontariato del Dipartimento della Pro-	
	tezione Civile Prot. n. 82741 del 10 luglio 1995, iscritta al	
	registro regionale del volontariato ligure settore Protezione	
	Civile - Cod. PC-GE-DS-002/94 - Decreto Presidente Giunta re-	
	gionale n. 264 del 16 marzo 1994, censita dal Dipartimento	
	della Protezione Civile D.M. 2/053/158 del 12 giugno 1990, i-	
	scritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto presso la	
	Prefettura di Genova - ex Tribunale di Genova n. 895,	
	Avvocato TORELLO STEFANO, nato a Genova il 21 aprile 1969, do-	
	miciliato per la carica presso la sede sociale, della cui i-	

	dentità personale io Notaio sono certo,	
	io sottoscritto	
	Dottor ALBERTO GILETTA, Notaio alla residenza di Genova, i-	
	scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e	
	Chiavari, senza l'assistenza dei testimoni, non essendo ri-	
	chiesta dalla legge, dal Comparente né da me Notaio, alle ore	
	quindici e venti minuti primi mi sono qui trovato allo scopo	
	di assistere, elevandone verbale, all'assemblea della suddetta	
	Associazione convocata in questo giorno e luogo, alle ore	
	quattordici e trenta, giusto avviso consegnato a mezzo racco-	
	mandata a mani in data 19 ottobre 2022 in seconda convocazio-	
	ne, essendo la prima indetta per il primo novembre 2022 andata	
	deserta, come il Comparente mi dichiara, per discutere e deli-	
	berare sul seguente:	
	<<ORDINE•DEL•GIORNO:	
	1. Approvazione nuovo statuto per iscrizione al RUNTS>>	
	Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione Avvocato TORELLO STEFANO, il quale	
	constata:	
	a) la presenza per il Consiglio di Amministrazione di sé mede-	
	simo Presidente, del Signora MARINA MESTRINARO, Segretaria e	
	del Consigliere CLAUDIO DE DOMENICO;	
	b) la presenza di numero 13 (tredici) associati presenti - in-	
	clusi i suindicati membri del Consiglio di Amministrazione -	
	degli attuali 18 (diciotto) associati ordinari aventi diritto	

	di voto, i cui nominativi risultano dall'elenco allegato al	
	presente verbale sotto la lettera "A" , firmato dal Comparente	
	ed omessane la lettura per dispensa avutane dallo stesso;	
	e così	
	dichiara	
	la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a de-	
	liberare sulla materia posta all'ordine del giorno.	
	Passando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno,	
	il Presidente comunica che anche successivamente all'entrata	
	in vigore del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) l'As-	
	sociazione intende continuare a svolgere le attività sociali	
	acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore, come Asso-	
	ciatione OdV, beneficiando in tal modo di tutta la normativa	
	di agevolazione riservata agli enti del Terzo settore, ma è	
	necessario procedere all'adeguamento dello Statuto sociale in	
	vista dell'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Set-	
	tore.	
	Inoltre, al fine di godere dell'autonomia patrimoniale perfet-	
	ta si propone di domandare l'attribuzione della personalità	
	giuridica, avvertendo che la consistenza patrimoniale minima	
	risulta dalla relazione di stima redatta dal Dottor MENICATTI	
	ANTON-MAURO debitamente asseverata in data 28 ottobre 2022 con	
	verbale a mio rogito, Repertorio numero 9789.	
	Il Presidente illustra, quindi, il nuovo testo dello statuto	
	sociale adeguato a quanto previsto dal D.lgs n. 117/17.	

	Il Presidente domanda ai presenti se desiderino formulare os-	
	servazioni o chiedere chiarimenti, ma nessuno prende la paro-	
	la.	
	Il Presidente propone quindi di:	
	"- adottare il nuovo testo di statuto adeguato a quanto previ-	
	sto dal Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	- richiedere contestualmente all'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore l'ottenimento della personalità	
	giuridica."	
	La proposta è messa ai voti.	
	Risultano votare:	
	favorevoli: tutti	
	contrari: nessuno	
	astenuti: nessuno	
	La proposta risulta quindi approvata all'unanimità.	
	L'assemblea delibera infine di:	
	"delegare al Presidente pro-tempore ogni potere per dar corso	
	a quanto necessario per ottenere l'iscrizione nel Registro U-	
	nico del Terzo Settore, conferendo altresì i poteri per appor-	
	tare al presente verbale e allegato statuto tutte le modifi-	
	che, soppressioni e aggiunte che si rendessero necessarie od	
	opportune per l'iscrizione della presente delibera nel suddet-	
	to Registro."	
	Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo	
	la parola, il Presidente alle ore quindici e cinquanta minuti	

primi scioglie la seduta.

Il nuovo testo dello statuto sociale viene allegato al presen-
te verbale sotto la lettera "B" , previa lettura da me Notaio
datane al Comparente, firmato dal medesimo e da me Notaio a
sensi di legge.

Ai fini della registrazione si insta per l'applicazione
dell'art.82, terzo comma, decreto legislativo 117/2017.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto
parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a sensi di legge
da persona di mia fiducia su cinque facciate e quanto sin qui
della sesta di due fogli, da me letto al comparente che, a mia
domanda, lo approva e, quindi, con me Notaio lo sottoscrive
alle ore sedici.

In originale firmato

Stefano Torello

ALBERTO GILETTA Notaio

Assemblea dell'Associazione

"ASSOCIVILE – ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE OdV"

2 novembre 2022

ELENCO SOCI PRESENTI

- Abbate Mario
- Botti Caterina
- Cugge Marco
- Cugge Roberto
- De Domenico Claudio
- Deiana Pierino
- Gabrutti Roberto
- Giannini Giannino
- Mestrinaro Marina
- Pavani Giuseppina Stefania
- Pelizza Marco
- Rossi Federico
- Torello Stefano

Stefano Torello

Dehl

g. Rossi



	Allegato "B" alla Raccolta n. 6830	
	STATUTO	
	ART.1 - denominazione e Sede	
	1. È costituito, ai sensi del D. Lgs.117/2017 del Codice civi-	
	le e della normativa in materia, l'Ente denominato ASSOCIVILE	
	- ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE OdV, che assume la	
	forma giuridica di associazione.	
	2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale	
	Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, isti-	
	tuito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente di seguito detto	
	"organizzazione" ha l'obbligo di inserire l'acronimo "OdV" o	
	la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denomina-	
	zione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e	
	nelle comunicazioni al pubblico.	
	3. L'organizzazione ha la sede legale in Genova.	
	Il trasferimento sede legale all'interno del medesimo Comune	
	può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non	
	comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione	
	agli uffici competenti.	
	ART.2 - Finalità e Attività	
	L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità ci-	
	viche solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio	
	in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di in-	
	teresse generale ex art.5 del D.Lgs.117/2017:	
	1. Promuovere, mediante contatti con gli Enti Locali, il Di-	

	partimento della Protezione Civile , la Comunità Europea, la	
	Prefettura, i Vigili del Fuoco ed altri Organi Pubblici e Pri-	
	vati, nazionali ed internazionali la raccolta di documentazio-	
	ne e informazioni relative ai problemi generali della Prote-	
	zione Civile.	
	2. diffondere tali documenti ed informazioni nei quartieri,	
	nella città e nella scuola per contribuire a rendere la popo-	
	lazione maggiormente sensibile ai problemi ed alle finalità	
	della Protezione Civile e per illustrare i comportamenti che	
	le popolazioni stesse devono tenere in situazioni di emergenza	
	secondo il punto 4.	
	3. raccogliere, studiare valutare tutti quegli elementi che	
	riguardano particolarmente il Comune, la Provincia, la Regione	
	al fine di promuovere una conoscenza più approfondita del ter-	
	ritorio: ciò in vista di azioni che non siano solo di inter-	
	vento nelle emergenze, ma di previsione, prevenzioni e difesa	
	dell'ambiente.	
	4. organizzare corsi di istruzione, convegni, seminari, atti-	
	vità di formazione sia per i propri soci che per la popolazio-	
	ne.	
	5. organizzare gruppi operativi con compiti di previsione,	
	prevenzione, sorveglianza al fine di evitare di particolari	
	calamità.	
	6. Organizzare gruppi specializzati equipaggiati ed addestrati	
	per affrontare delle situazioni di emergenza che potrebbero	

	colpire il territorio del Comune, della Provincia, della Re-	
	gione e dello Stato.	
	7. Organizzare esercitazioni per verificare ed elevare il gra-	
	do di efficienza e specializzazione.	
	8. intervenire nei casi di calamità naturali e catastrofi su	
	richiesta e disposizione del Dipartimento della Protezione Ci-	
	vile.	
	9. organizzare l'addestramento e le esercitazioni dei condut-	
	tori e delle unità cinofile per la ricerca di persone disperse	
	in superficie o sotto macerie al fine di predisporre in caso	
	di emergenza tempestivi interventi.	
	10. predisporre gruppi di studio e ricerca mirati alla salva-	
	guardia dei beni culturali.	
	11. Partecipare alle iniziative promosse dallo Stato italiano	
	per l'invio di aiuti umanitari nei paesi di maggior bisogno.	
	(L'associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione	
	ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale,	
	comprese la compravendita e le permuta di beni immobili e di	
	beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui	
	e di qualsiasi negozio pignoratizio o ipotecario relativamente	
	ai beni sociali, la concessione di fidejussioni e altre malle-	
	verie.)	
	ART. 3 - attività diverse	
	L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell' art. 6 del D.	
	Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse genera-	

	le di cui di cui al precedente articolo, a condizione che sia-	
	no secondarie e strumentali rispetto alle attività di interes-	
	se generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti	
	dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa	
	vigente.	
	1. L'Associazione mantiene ed estende i contatti con le azien-	
	de e gli ambienti di lavoro, per reperire Volontari con parti-	
	colari specializzazioni ed attrezzature speciali che, in caso	
	di emergenza, potrebbero Risultare utili per i gruppi di in-	
	tervento.	
	2. Cura i contatti con i distretti scolastici per proporre	
	nelle scuole elementi base per la sicurezza e prevenzione in-	
	cidenti in caso di calamità naturali, evacuazione edifici sco-	
	lastici, e proporre corsi di formazione sulla Protezione civi-	
	le agli insegnanti.	
	3. Ogni attività e/o proposta sopra indicata potrà essere ef-	
	fettuata tramite apposite convenzioni stipulate con gli enti	
	interessati.	
	ART. 4 -Destinazione del patrimonio e	
	divieto di distribuzione utili	
	1. L'organizzazione esclude ogni scopo di lucro sia diretto	
	che indiretto, ai sensi dell' art. 8 del D: Lgs. 117/2017.	
	2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite ,	
	proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini esclusivo perse-	

	guimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.	
	3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di	
	utili o avanzi di gestione nonché fondi ,riserve o capitale,	
	comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministra-	
	tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso	
	di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo.	
	ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione	
	1. L'organizzazione è a carattere aperto.	
	2. Gli associati sono persone fisiche e le organizzazioni cdi	
	volontariato ai sensi del D.lgs. 117/20 si riconoscono nel	
	presente statuto a fanno richiesta di adesione all'organo di	
	amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta uti-	
	le.	
	3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su	
	domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata	
	all'interessato ed annotata nel libro degli associati.	
	L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di am-	
	ministrazione.	
	4. L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione	

	di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea,	
	che delibera in occasione della successiva convocazione.	
	5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione	
	per:	
	- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministra-	
	zione per iscritto.	
	- mancato versamento della quota associativa.	
	- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attivi-	
	tà o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuri-	
	dica)	
	- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali	
	la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.	
	ART.6 - Diritti e obblighi degli associati	
	1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.	
	2. Gli associati dell'organizzazione hanno diritto di:	
	- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto,	
	purché iscritti almeno da tre mesi nel libro degli Associati.	
	- godere del pieno elettorato attivo e passivo.	
	- essere informati sulle attività dell'organizzazione e con-	
	trollare l'andamento.	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli	
	organi sociali e ai sensi di legge.	
	- recedere dall'appartenenza all'organizzazione.	
	- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta	

	all'Organo di amministrazione	
	3. Gli associati dell' organizzazione hanno il dovere di:	
	- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento in-	
	terno.	
	- rispettare le delibere degli organi sociali.	
	- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon fun-	
	zionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle at-	
	tività statutarie tramite il proprio impegno gratuito.	
	- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente	
	stabilito.	
	- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.	
	ART.7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria	
	1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si	
	avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei	
	propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.	
	2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo persona-	
	le, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né	
	indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo neanche dal beneficiario.	
	3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate per le	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente	
	stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono	
	rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs.117/2017.	

	4. La qualifica di volontariato è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato Autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il vo-	
	lontario è associato o tramite il quale svolge la propria at-	
	tività volontaria.	
	5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli in-	
	fortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività	
	di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso	
	terzi ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 117/2017.	
	6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito regi-	
	stro volontari che svolgono la loro attività in modo non occa-	
	sionale.	
	Art. 8 - Organi sociali, gratuità e durata	
	1. Sono organi dell'organizzazione:	
	- Assemblea degli associati	
	- Organo di amministrazione	
	- Presidente	
	- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi	
	delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)	
	- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi	
	delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)	
	2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli	
	dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in posses-	
	so dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del	
	Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo	

	il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della fun-	
	zione.	
	3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre	
	anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni	
	effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del	
	triennio medesimo.	
	Art. 9 - Assemblea	
	1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovra-	
	no. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione, o in sua	
	assenza, dal Vicepresidente, o da un Presidente dell'Assemblea	
	eletto dagli associati tra i suoi membri.	
	2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 28	
	(ventotto) febbraio, su convocazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione per:	
	- approvazione bilancio preventivo e consuntivo	
	- discutere ed approvare il programma annuale formulato dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	- approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	- eleggere tra i Soci ordinari i componenti del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	- eleggere il collegio dei Probiviri e dei Revisori del Conti.	
	- stabilire la composizione numerica del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	

	3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8	
	(otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, conte-	
	nente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del	
	giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non po-	
	trà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro)	
	ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire	
	a mezzo lettera, fax, e-mail.	
	4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di al-	
	meno un decimo degli associati o quando l'organo amministrati-	
	vo lo ritenga necessario.	
	5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la	
	nomina o la revoca delle cariche Associative, le azioni di re-	
	sponsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga	
	opportuno in ragione della delibera.	
	6. Hanno diritto al voto in Assemblea tutti coloro che sono	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, e se	
	sono in regola con il pagamento della quota associativa.	
	7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi	
	rappresentare in assemblea da un Altro associato, conferendo	
	delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun as-	
	sociato può rappresentare sino a un massimo di tre associati,	
	se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cin-	
	quecento e di 5 (cinque) associati se l'organizzazione ha un	
	numero di associati non inferiore a cinquecento.	
	8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sotto-	

	scritto dal Presidente e dal segretario Verbalizzante e con-	
	servato presso la sede della organizzazione.	
	9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straor-	
	dinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo	
	scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale	
	trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È or-	
	dinaria in tutti gli altri casi.	
	10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima	
	convocazione con la presenza della metà più uno degli associa-	
	ti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli a-	
	derenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti	
	dei presenti.	
	11. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto	
	dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per	
	cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza	
	dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione non-	
	ché la devoluzione del patrimonio con il loro voto favorevole	
	di almeno tre quarti degli associati.	
	12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministra-	
	tori non hanno diritto al voto.	
	13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti	

	- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti	
	- delibera sull'esclusione degli associati	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello	
	statuto	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'organizzazione	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza	
	Art.10 - Organo di amministrazione	
	1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è	
	composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea	
	tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli am-	
	ministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e	
	tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli	
	enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.	
	Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti	
	dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.	
	2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed o-	
	pera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale	
	può essere revocato.	
	3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando	

	sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a mag-	
	gioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del	
	Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.	
	4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione	
	del Presidente, almeno due volte l'anno e ogni volta che se ne	
	ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno	
	un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione	
	deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richie-	
	sta.	
	5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-	
	mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi	
	di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più bre-	
	ve.	
	6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre)	
	riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza auto-	
	matica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere	
	decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei	
	non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella	
	prima Assemblea utile.	
	7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:	
	- elegge, al suo interno, il presidente e il vice presidente	
	- amministra l'organizzazione	
	- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bi-	
	lancio sociale, li sottopone all' approvazione dell'assemblea	
	e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma	

	- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinan-	
	done l'attività e autorizzandone la spesa	
	- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza	
	- decide sull'avvio o l' interruzione degli eventuali contrat-	
	ti di lavoro con il personale	
	- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati	
	- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel	
	Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente	
	8. il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori	
	è generale. Le limitazioni del potere non sono opponibili ai	
	terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del	
	Terzo settore se non si prova che i terzi ne erano a conoscen-	
	za.	
	Art.11 - IL Presidente	
	1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente	
	dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da	
	quest' ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il man-	
	dato coincide con quello dell'Organo.	
	2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a	
	maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti	
	dal presente statuto.	
	3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei	
	confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riu-	
	nioni dell'Assemblea (almeno una volta l'anno) e dell'Organo	
	di amministrazione (almeno 2 (due) volte l'anno e comunque o-	

	gni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria	
	Amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, ri-	
	ferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività	
	compiuta.	
	4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di ur-	
	genza, sottoponendoli a delibera	
	5. dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e	
	comunque entro 30 (trenta) giorni.	
	6. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	funzione in caso questi sia impossibilitato	
	7. nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART.12 - Organo di controllo	
	1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo,	
	solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.	
	Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costitu-	
	ito da tre membri effettivi e da due supplenti. Ai componenti	
	dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice ci-	
	vile. I componenti dell'organo di controllo devono essere	
	scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma	
	secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da	
	almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse	
	all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale,	
	tutti componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscrit-	
	ti al Registro dei Revisori Legali.	

	2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge,	
	dello statuto e su rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione , anche con riferimento alle disposizioni del D.	
	Lgs. 231/2001, qualora applicabili:	
	- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e il suo concreto funzionamento	
	- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs	
	117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea revisio-	
	ne legale dei conti	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fina-	
	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto parti-	
	colare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017	
	- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto dei casi	
	previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/17, sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'organo di controllo.	
	3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	ART. 13 - Organo di Revisione Legale dei conti	
	1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art.31 del	
	D.Lgs.117/2017. E' formato in caso di nomina, da un revisore	
	legale dei conti o da una società di revisione legale, iscrit-	

	ti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia at-	
	tribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al pre-	
	cedente articolo.	
	ART.14 - Risorse	
	1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al	
	proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attivi-	
	tà da fonti diverse quali quote associative, contributi pub-	
	blici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite pa-	
	trimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diver-	
	se di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e ogni altra en-	
	trata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017 e della normativa	
	vigente.	
	2. l'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito	
	dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.	
	ART.15 -Bilancio d'esercizio	
	1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude	
	il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità	
	a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.	
	3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e	
	viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.	
	Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione	
	procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs.	
	117/2017.	

	4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D. Lgs.	
	117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	ART.16- Bilancio sociale	
	1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.	
	ART.17- Libri sociali Obbligatorî	
	1. l'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017	
	ART.18 - Rapporti di lavoro	
	1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D.Lgs 117/2017	
	ART.19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento	
	1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri entri del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	ART.20 - Statuto	
	1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117,	

delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di ese-
cuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organiz-
zativi più particolare.

ART.21 - (disposizioni finali)

1. per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rife-
rimento alla disciplina vigente in materia.

In originale firmato

Stefano Torello

ALBERTO GILETTA Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Alberto Giletta che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico